



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021-2027
Obiettivo Specifico «2 Migrazione legale e Integrazione» - Misura di attuazione «2.d» - Ambito di applicazione «2.m» - Intervento «e) Supporto al miglioramento della governance multi-livello per l'integrazione dei migranti»
Progetto «L.O.R.R. – Lingua, Orientamento, Riconoscimento, Reti con i CPIA»
PROG-1152 - CUP C31I25000550006

CAPITOLATO TECNICO

Progetto FAMI “L.O.R.R. – Lingua, Orientamento, Riconoscimento, Reti con i CPIA”

PROG 1152 — Work Package 1

Appalto ad agenzia di servizi per incontri di formazione docenti e operatori (vitto, trasporto, soggiorno)

ART. 1 - PREMESSA

Il CPIA 2 Metropolitano di Bologna, in qualità di soggetto attuatore del progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027 denominato “L.O.R.R. – Lingua, Orientamento, Riconoscimento, Reti con i CPIA” — PROG 1152, nell’ambito delle attività previste dal Work Package 1, intende affidare un servizio di supporto logistico e organizzativo funzionale alla realizzazione delle attività progettuali.

Il presente affidamento è disciplinato:

- dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e *smi*;
- dalla normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici;
- dai regolamenti del Fondo FAMI e relativi manuali di gestione e controllo;
- dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
- dal GDPR Regolamento UE 2016/679;
- dalla normativa anticorruzione e trasparenza.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha ad oggetto un servizio integrato per incontri di formazione docenti e operatori comprendente:

1. gestione e prenotazione titoli di viaggio ferroviari e aerei;
2. assistenza logistica ai partecipanti;
3. organizzazione di n. 2 seminari residenziali nazionali per circa 120 partecipanti ciascuno, comprensivi di vitto e soggiorno.

Le attività comprendono, a titolo esemplificativo:

- individuazione strutture alberghiere di adeguato standard (minimo 3 stelle)
- gestione camere e accoglienza;
- predisposizione spazi formativi attrezzati;
- servizi di ristorazione (welcome lunch, cena, colazione, pranzo finale);
- supporto tecnico audiovisivo;
- assistenza partecipanti;
- coordinamento operativo con il RUP.

L'operatore economico deve possedere comprovata esperienza nell'organizzazione di eventi formativi nazionali e gestione trasferte.

A titolo puramente esemplificativo, si fornisce di seguito la stima delle provenienze dei partecipanti ai seminari.

Basilicata	3 + 1
Campania	3
Emilia-Romagna	17 + 4
Friuli-Venezia Giulia	4
Lazio	9 + 6
Liguria	8 + 1
Lombardia	15 + 3
Molise	1
Piemonte	10
Puglia	5
Sardegna	3
Sicilia	2
Toscana	12
Valle d'Aosta	1
Veneto	10

ART. 3 - FINALITÀ E PRINCIPI DI ATTUAZIONE

Il servizio è finalizzato a garantire condizioni logistiche adeguate allo svolgimento delle attività di formazione docenti e operatori previste dal progetto, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento del sistema di individuazione e riconoscimento delle competenze specifici del WP 1 del progetto.

L'esecuzione dovrà avvenire nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento, prevenzione dei conflitti di interesse e tutela delle risorse pubbliche.

ART. 4 – TEMPISTICHE E DURATA

Il primo seminario residenziale deve essere organizzato **entro il mese di luglio 2026 o, al massimo, settembre 2026. Il secondo seminario a gennaio 2027 o, al massimo, a marzo 2027**

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e resta efficace fino alla completa realizzazione delle attività previste dal Work Package 1, indicativamente 30 settembre 2027, e comunque entro il periodo di eleggibilità della spesa stabilito dal finanziamento, salvo eventuali proroghe autorizzate dall'Autorità Responsabile.

Il contratto si intende concluso con il completamento delle prestazioni e la chiusura amministrativa delle attività.

ART. 5 - IMPORTO

L'importo complessivo stimato è pari a euro **75.000,00 IVA inclusa**.

L'importo costituisce limite massimo di spesa e comprende ogni onere, incluse spese generali, sicurezza, coordinamento e ogni attività necessaria alla completa esecuzione del servizio.

L'affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il Contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'affidatario deve possedere:

- requisiti generali di cui agli artt. 94–98 D.Lgs. 36/2023;
- iscrizione CCIAA;
- esperienza in servizi analoghi;
- adeguata capacità tecnica e organizzativa.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'affidatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni con la massima diligenza professionale, assicurando il coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento e con il gruppo di progetto, nonché la tempestiva gestione delle richieste operative.

L'esecutore si impegna a predisporre e fornire la documentazione occorrente per la realizzazione efficace del viaggio/missione.

L'affidatario dovrà espletare tutti i servizi oggetto del presente capitolato tecnico con propria organizzazione e senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante - rete RIDAP/CPIA 2 Bologna.

ART. 7 - AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Tutte le spese dovranno essere effettive, pertinenti, verificabili, tracciabili e sostenute nel periodo di eleggibilità del progetto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Programma FAMI.

ART. 8 - CONTROLLI E AUDIT MULTILIVELLO

L'affidatario prende atto che le attività potranno essere oggetto di controlli e verifiche da parte della stazione appaltante, dell'Autorità Responsabile del Fondo FAMI, delle autorità nazionali di controllo, della Commissione europea, della Corte dei conti europea e di ogni altro organismo competente.

L'affidatario si impegna a garantire piena collaborazione, consentendo l'accesso a documenti, sistemi informativi e registrazioni.

L'affidatario dovrà garantire una pista di audit completa e affidabile che consenta la ricostruzione dell'intero ciclo delle operazioni, assicurando la tracciabilità delle decisioni, delle procedure e dei flussi finanziari.

Dovrà inoltre assicurare la disponibilità di registrazioni elettroniche e documentali coerenti e verificabili.

ART. 9 - CLAUSOLA ANTIFRODE E INTEGRITÀ

L'affidatario si impegna a prevenire comportamenti fraudolenti, irregolarità e conflitti di interesse, adottando comportamenti improntati a correttezza, trasparenza e lealtà.

Eventuali situazioni di rischio dovranno essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Durante tutta la vigenza del presente appalto, la ditta è obbligata nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita eventualmente sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, al rispetto di tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, assumendosi i relativi oneri. La ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, ed a semplice richiesta della stazione appaltante, i libri paga e le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, la stazione appaltante ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro nonché di assumere ogni azione ritenuta opportuna in merito. La ditta si obbliga, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di settore

ART. 11 - CONFLITTO DI INTERESSI

L'affidatario dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse e si impegna a segnalare eventuali sopravvenienze.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE

L'operatore economico affidatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

L'affidatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata

direttamente all'interno dei locali oggetto della fornitura, manlevando la stazione appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza rete RIDP/CPIA 2 Bologna da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

ART. 13 - ONERI E OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'affidatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- Tutte le spese sostenute per la partecipazione alla procedura;
- Tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento del servizio dal giorno della comunicazione dell'affidamento e per tutta la sua durata.
- L'obbligo di dare inizio all'espletamento del servizio in oggetto secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Capitolato e negli Ordinativi di fornitura/contratti attuativi
- La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio della stazione appaltante non risultassero eseguiti a regola d'arte.
- L'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 14 - RECUPERO DELLE SOMME

Qualora emergano irregolarità imputabili all'affidatario che comportino rettifiche finanziarie, lo stesso sarà tenuto alla restituzione delle somme.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

L'affidatario assume gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 - PENALI

Nel caso in cui i servizi oggetto di questo appalto non siano espletati da parte della impresa appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nel presente capitolato speciale, nei documenti contrattuali, nella relazione tecnica presentata dall'operatore economico, ed in ottemperanza agli ordini di servizio Di RIDAP/CPIA 2 Bologna, o siano riscontrate deficienze e inadempimenti nel servizio stesso, oltre all'obbligo di avviare all'infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione (qualora sia possibile), saranno addebitate le penalità di seguito elencate:

- In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della PEC di contestazione – per ottemperare all'inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del prestatore inadempiente pari all'1‰ dell'importo di ciascun Ordinativo di fornitura/contratto attuativo.

- In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità dell'affidatario, tale da ingenerare un aggravio a carico di RIDAP/CPIA 2 Bologna, potrà essere applicata una penale a carico dell'operatore economico, pari all'1% dell'importo di ciascun Ordinativo di fornitura/contratto attuativo, per ogni giorno naturale di ritardo;
- In caso di mancata sottoscrizione e invio dell'Ordinativo di fornitura/contratto attuativo, entro 5 giorni dal suo ricevimento, sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del prestatore inadempiente pari all'1% dell'importo di ciascun Ordinativo di fornitura/contratto attuativo;
- In caso di mancata trasmissione a RIDAP/CPIA 2 Bologna delle soluzioni disponibili entro 7 giorni dall'invio dell'Ordinativo di fornitura/contratto attuativo, sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del prestatore inadempiente pari all'1% dell'importo di ciascun Ordinativo di fornitura/contratto attuativo;
- In caso di mancata prenotazione, emissione e pagamento anticipato dei titoli di viaggio, delle strutture alberghiere e del noleggio auto entro 15 giorni dalla comunicazione di RIDAP/CPIA 2 Bologna di accettazione della soluzione proposta, sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del prestatore inadempiente pari all'1% dell'importo di ciascun Ordinativo di fornitura/contratto attuativo.

Gli eventuali ritardi/inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal RUP. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta, RIDAP/CPIA 2 Bologna ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni; in caso contrario verrà comunicato l'ammontare della penale che, salvo diversi accordi, sarà trattenuto dalla prima fattura utile ovvero dalla garanzia definitiva.

RIDAP/CPIA 2 Bologna, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute come conseguenza dell'inadempimento contrattuale. In aggiunta all'applicazione della penalità di cui al presente articolo, RIDAP/CPIA 2 Bologna potrà comunque procedere all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati o carenti servizi contestati, addebitando alla Ditta appaltatrice il relativo costo. In ragione della gravità dell'inadempimento RIDAP/CPIA 2 Bologna avrà il diritto di disporre, oltre alle predette penali, la risoluzione del contratto.

In ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del contratto, al netto di IVA.

ART. 17 - RISOLUZIONE

Il contratto potrà essere risolto nei casi di grave inadempimento o violazione delle disposizioni FAMI.

ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE

Ove dovessero insorgere controversie tra RIDAP/CPIA 2 Bologna e l'impresa esecutrice in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'affidamento del presente appalto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del Servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate contestazioni per iscritto alla stazione appaltante, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna, è escluso l'Arbitrato.

ART. 18 - PRIVACY

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del GDPR.

I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il Dirigente scolastico/RUP

Emilio Porcaro